

PN FEAMPA

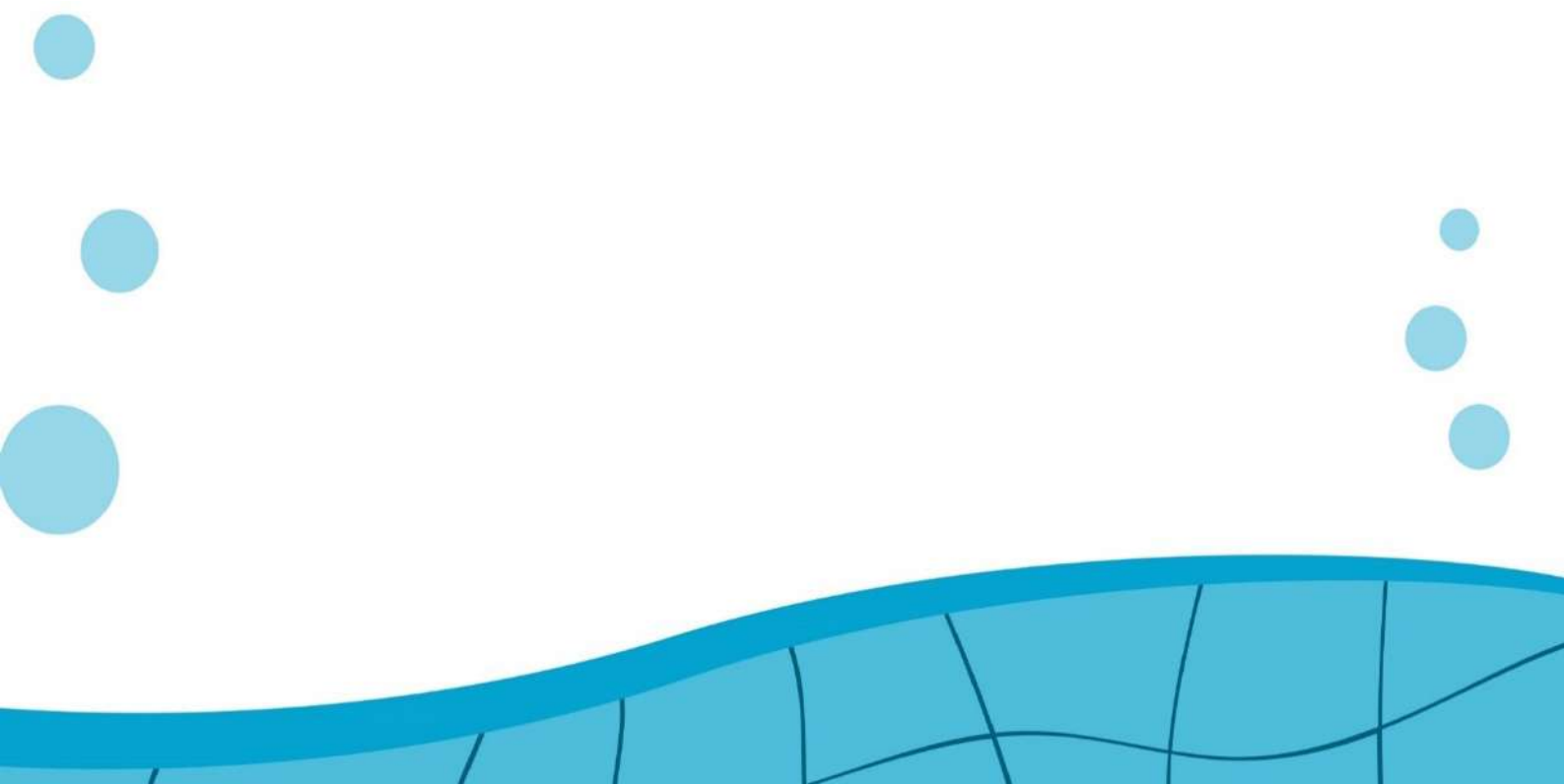
ITALIA 2021/2027

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

OBIETTIVO SPECIFICO 2.2

AZIONE 3

“Sviluppo di organizzazioni di produttori (OP) ed aggregazione aziendale lungo la filiera dei prodotti della pesca ed acquacoltura”



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

Documento	Scheda di Azione
Versione	2
Approvazione	Tavolo Istituzionale
Data	XX/XX/XXXX
Codice intervento	222302
Articolo del Reg. (UE) 2021/1139	Art. 28
Programma	2021IT14FMPR001 Vers. 3.0 - Approvato in data 24/05/2024 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2024) 3582 final

INDICE

1	QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO	5
2	OBIETTIVO SPECIFICO	5
3	FINALITA' DELL'AZIONE	5
4	SCHEDA DI INTERVENTO.....	6
4.1	AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE	6
4.2	ATTIVITA' AMMISSIBILI.....	6
4.3	OPERAZIONI ATTIVABILI	7
4.4	APPLICABILITA' DEGLI AIUTI DI STATO.....	8
4.5	SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO.....	8
4.6	MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO	8
4.7	I CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO	8
4.8	DOCUMENTAZIONE MINIMA DI ACCESSO ALL'INTERVENTO.....	10
4.9	SPESE AMMISSIBILI	10
4.10	SPESE NON AMMISSIBILI.....	12
4.11	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	12
4.12	MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA....	13
4.13	USO DI STRUMENTI FINANZIARI.....	13
4.14	CRITERI DI SELEZIONE	13
4.15	NOTA METODOLOGICA AI CRITERI DI SELEZIONE.....	16
4.16	INDICATORI DI RISULTATO.....	19
4.17	COEFFICIENTE CLIMATICO ED AMBIENTALE	20
4.18	VINCOLI DI ALIENABILITA' E DI DESTINAZIONE	20
4.19	OBBLIGHI SPECIFICI DELL'INTERVENTO	20
4.20	NOTE	21

DEFINIZIONI

- “Impresa acquicola”- un’impresa che esegue una o più attività connesse all’acquacoltura.
- “Impresa di pesca”- un’impresa che esegue l’attività di pesca commerciale professionale in ambienti marini, salmastri o dolci, sia in forma autonoma, che collettiva.
- “Prodotti della pesca e dell’acquacoltura”: i prodotti elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013.
- “Settore della pesca e dell’acquacoltura”: il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca o dell’acquacoltura.
- “Piccola pesca costiera”: attività di pesca praticate da:
 - a) pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, di stazza, misurata in GT, inferiore a 15 che non utilizzano gli attrezzi trainati come definiti nella Tabella 3 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1799/2006 del Consiglio;
 - b) pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi.
- Lunghezza fuori tutto di un’imbarcazione da pesca: si intende quella Comunitaria riportata sulla Licenza da Pesca, ovvero quella presente sull’attestazione provvisoria.
- “Tipologia di Intervento” - I 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell’Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139.
- “Tipologia di Operazione”- Una o più operazioni, con codice da i a 66, riportate nella Tabella 7 del Reg.(UE) 2022/79.
- “Investimento”- per investimento ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all’esecuzione di lavori, all’acquisto di attrezzature e di servizi.
- “Soggetto attuatore dell’intervento” – Autorità di Gestione (AdG) ovvero Organismi Intermedi (OO.II.).
- PNSA - Piano Nazionale Strategico Acquacoltura.
- PPC – Piano di Produzione e Commercializzazione.
- SNAI: la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è la strategia definita dall’Accordo di Partenariato 2014-2020, basata su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali, inquadrati in strategie territoriali espresse da coalizioni locali di queste aree. Nel ciclo 2021-2027 si continuerà con tale approccio proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove.
- Strategia macroregionale: un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi UE o nazionali, per affrontare sfide comuni riguardanti un’area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. L’Italia ha aderito alla Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e alla Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP).
- Strategia del bacino marittimo: un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell’Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo. L’Italia ricade nell’Iniziativa WESTMED.

1 QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO

Tabella 1: quadro di riferimento dell'intervento

Obiettivo Strategico	2- Un'Europa più sostenibile
Priorità	2- Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'UE
Obiettivo Specifico	2.2 Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti
Azione	<i>Sviluppo di organizzazioni dei produttori (OP) e aggregazione aziendale lungo la filiera dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura</i>
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	2- Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti
Operazioni-Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	Codici operazioni: 08, 66
Modalità attuativa	Regia
Competenza	Autorità di Gestione/Organismi Intermedi

2 OBIETTIVO SPECIFICO

Le azioni dell'OS 2.2 rispettano le indicazioni dei nuovi Orientamenti strategici UE (COM (2021) 236 final), contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del *Green Deal* europeo e della strategia *Farm to Fork* e potranno sostenere anche il MO3 e il MO4 del Piano Nazionale Strategico Acquacoltura (PSNA) nell'attuazione di alcune specifiche linee strategiche.

Le azioni dell'OS 2.2 sosterranno la transizione energetica, la competitività delle imprese e la sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura, le Organizzazioni dei produttori (OP), anche attraverso il rispetto della equa concorrenza nei mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

3 FINALITÀ DELL'AZIONE

La finalità dell'azione "*Sviluppo di organizzazioni dei produttori (OP) e aggregazione aziendale lungo la filiera dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura*" è la creazione, lo sviluppo e la gestione di forme di aggregazione aziendale per aumentare il potere contrattuale dei produttori dei settori della pesca e della acquacoltura ed il potenziamento nei processi di commercializzazione e trasformazione dei prodotti ittici. L'azione è coerente con quanto delineato nella Analisi Dei Bacini Marini Regionali e in parte sostiene anche il MO4 del PNSA. In particolare, si favoriranno investimenti per lo sviluppo e l'organizzazione delle OP nazionali esistenti e/o di nuova costituzione e di altre forme di aggregazione aziendale tra gli operatori della filiera per la valorizzazione dei prodotti provenienti da

sbarchi o da acquacoltura locali e su piccola scala, con particolare attenzione ai settori della molluschicoltura, troticoltura e piccola pesca costiera.

L'azione, attraverso l'intervento *“Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti”* attiva le operazioni riportate nella tabella che segue.

Tabella 2: Operazioni attivabili dall'intervento

Cod. Intervento	Intervento	Operazioni attivabili
222302	Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti	08- Preparazione e attuazione dei piani di produzione e di marketing da parte delle organizzazioni di produttori 66-Altro (economico) - Sviluppo e rafforzamento di forme di aggregazione aziendale

4 SCHEDA DI INTERVENTO

222302- PROMOZIONE DI CONDIZIONI FAVOREVOLI A SETTORI DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLA TRASFORMAZIONE ECONOMICAMENTE REDDITIZI COMPETITIVI E ATTRAENTI

4.1 AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE

L'azione prevista all'interno di questo obiettivo specifico sarà diretta a tutto il territorio nazionale.

4.2 ATTIVITA' AMMISSIBILI

Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 attraverso l'Obiettivo Specifico 2.2:

“Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti”.

Il raggiungimento dell'obiettivo specifico, nell'ambito della presente azione, viene attuato attraverso la promozione di condizioni favorevoli al settore della pesca e dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi, competitivi ed attraenti. Il sostegno del FEAMPA 21-27 sosterrà investimenti per:

- elaborazione ed attuazione dei piani di produzione e commercializzazione (art. 28 del Reg. (UE) 1379/2013);
- creazione di nuove organizzazioni di produttori (OP) e potenziamento di quelle già esistenti. L'azione sosterrà anche la promozione di organizzazioni interprofessionali e di altre forme di aggregazione aziendale per favorire il coordinamento delle attività di commercializzazione lungo la catena di approvvigionamento ed il supporto alla gestione collettiva nel rispetto degli obiettivi della PCP.

L'azione contribuisce al conseguimento degli obiettivi previsti dall'art. 35 del Reg. (UE) 1380/2013.

4.3 OPERAZIONI ATTIVABILI

L'intervento può attivare una o più operazioni, tra quelle riportate nella tabella 2. Di seguito si riportano indicazioni specifiche per le operazioni attivabili dall'intervento.

08- Preparazione e attuazione dei piani di produzione e di marketing da parte delle organizzazioni di produttori.

L'operazione sostiene le organizzazioni dei produttori (OP) del settore della pesca e dell'acquacoltura nella preparazione ed attuazione dei Piani di Produzione e di Commercializzazione (PPC), di cui all'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1379/2013. L'operazione è finalizzata a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui agli artt. 3 e 7 del medesimo Regolamento e all'attuazione delle misure di cui all'art.8 del Reg. (UE) n.1379/2013.

In particolare, l'operazione sostiene investimenti per: modifiche e/o le integrazioni a PPC presentati ed approvati; proposte di nuovi PPC, di durata annuale, presentati per la prima volta da OO.PP. riconosciute che non hanno ancora in corso di esecuzione un PPC.

I Piani di Produzione e di Commercializzazione dovranno essere predisposti come previsto dal Regolamento di esecuzione n. 1418/2013 e dalla Raccomandazione della Commissione del 3 marzo 2014, n. 2014/117/UE.

Maggiori dettagli sono riportati all'capitolo 4.20

66-Altro (economico) – Sviluppo e rafforzamento di forme di aggregazione aziendale

L'operazione sostiene investimenti a supporto della organizzazione dei mercati nei settori della pesca e dell'acquacoltura mediante lo sviluppo di Organizzazioni di Produttori (OP) della pesca e dell'acquacoltura (creazione di nuove organizzazioni e/o rafforzamento di quelle esistenti), di associazioni di organizzazioni di produttori, di organizzazioni interprofessionali (a norma del capo II, sezione II, del regolamento (UE) n. 1379/2013), nonché di altre forme di aggregazione aziendale tra gli operatori di settore (es. Consorzi di gestione) e reti di commercializzazione anche di prodotti

provenienti da sbarchi o da acquacoltura locali per una partecipazione più rappresentativa dei piccoli produttori (es: molluschicoltura, troticoltura e piccola pesca costiera). L'azione potrà supportare le fasi di costituzione, avviamento e ristrutturazione, la definizione e la diffusione di buone pratiche, lo sviluppo di funzioni e capacità di integrazione verticale fra gli attori della filiera.

L'operazione è rivolta ad attività di produzione, trasformazione e commercializzazione diretta nell'ambito della catena di approvvigionamento del settore ittico.

4.4 APPLICABILITA' DEGLI AIUTI DI STATO

L'azione attua quanto previsto dall'art. 28 del Reg. (UE) 2021/1139, specificando le condizioni attuative delle operazioni attivabili. Ai sensi dell'art.10, paragrafo 2, dello stesso regolamento si evidenzia che *“Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE”*. Pertanto, l'attuazione di questo intervento non è soggetta alle norme sugli aiuti di stato.

Maggiori informazioni sono riportate nel paragrafo 4.20.

4.5 SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO

I soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno sono:

- Organizzazioni di produttori e loro Associazioni riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1379/2013;
- Micro e PMI in forma associata.

4.6 MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO

L'intervento potrà essere attuato sia dall'Autorità di Gestione, che dagli Organismi Intermedi. La procedura che potrà essere usata è a Regia con emanazione di bandi ed avvisi pubblici per la selezione dei soggetti beneficiari mediante l'applicazione dei criteri di selezione di cui al paragrafo 4.14.

4.7 I CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO

Di seguito si riportano i criteri di ammissibilità per gli interventi realizzati con procedura a Regia dall'Autorità di Gestione oppure dagli Organismi Intermedi.

Tabella 3: Criteri di ammissibilità per le operazioni a regia

OPERAZIONI A REGIA
<i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i>
Micro e PMI come definite nell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

Organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura e loro Associazioni riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1379/2013.
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA'
Applicazione del CCNL di riferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e conformi con le disposizioni di legge, nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
CRITERI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVATE
Le Operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 2.2 del FEAMPA 21-27
Nel caso in cui i bandi/avvisi siano pubblicati dagli OO.II. il richiedente il sostegno deve avere sede legale ovvero operativa nella Regione che ha emanato il bando, fatta eccezione per i bandi afferenti attività immateriali per le quali si può derogare da questa prescrizione. Resta nella facoltà degli OO.II. disciplinare più puntualmente tale aspetto
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMPA e dell'art. 35 del Reg. (UE) 1380/2013 (PCP). Il Piano concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui agli artt.3 e 7 del Reg. (UE) n. 1379/2013 (OCM); include le misure previste dall'art.8 del Reg. (UE) n.1379/2013, così come modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2020/560, e della raccomandazione della Commissione del 3 marzo 2014; associa ogni misura, identificata dal piano, ad indicatori di realizzazione e di risultato coerenti con gli obiettivi della misura stessa. Solo per l'operazione di codice 08.
CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.136, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2018/1046
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139

I requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente devono essere posseduti prima del riconoscimento dell'ammissione dell'istanza a contributo, coincidente con l'approvazione della graduatoria.

L'AdG e gli OO.II. potranno inserire ulteriori criteri di ammissibilità ritenuti importanti ai fini dell'ammissibilità dei soggetti e delle operazioni previsti negli avvisi.

Di seguito si riporta una tabella in cui è individuata la modalità di attivazione dell'azione per ciascuna tipologia di operazione.

Tabella 4: Modalità attuative per tipologia di operazione

CODICE	OPERAZIONE	TITOLARITA'	REGIA
08	Preparazione e attuazione dei piani di produzione e di marketing da parte delle organizzazioni di produttori	NO	SI
66	Altro (economico)	NO	SI

4.8 DOCUMENTAZIONE MINIMA DI ACCESSO ALL'INTERVENTO

L'intervento potrà essere attivato sia dall'Autorità di Gestione che dagli OO.II. soggetti delegati alla gestione di parte degli interventi del PN-FEAMPA 21-27.

Di seguito la documentazione minima ed indicativa richiesta per l'accesso al contributo:

- relazione tecnica del progetto/operazione in cui devono essere riportati gli obiettivi ed il programma dell'intervento, le operazioni attivate con evidenza del tipo di attività svolta, della qualifica del personale utilizzato, ecc.
- ove la candidatura si presenti in forma collettiva, bozza di accordo di collaborazione (quali ad esempio ATS/ATI, convenzioni ecc.), da stipulare entro i termini previsti dal bando, ovvero copia dell'accordo di collaborazione se già presente;
- documentazione dei tre preventivi per la fornitura di beni e/o servizi, secondo le modalità previste nelle Linee Guida per le spese ammissibili approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027;
- documentazione relativa all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione afferente l'istanza, che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione dei preventivi, ecc.;
- Piano di Produzione e Commercializzazione integrato/modificato o Piano di Produzione e Commercializzazione nuovo, predisposto in base alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1379/2013 e strutturato in sezioni, come previsto nell'Allegato I del Regolamento (UE) di esecuzione n. 1418/2013 e nella parte A della Raccomandazione della Commissione del 3 marzo 2014, n. (2014/117/UE). Solo per l'operazione di codice 08.

4.9 SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza. Sono, altresì, riconoscibili anche spese precedenti, purché sostenute dopo il 01/01/2021 e afferenti ad operazioni non concluse alla data di presentazione dell'istanza, come stabilito dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 2021/1060, fermo restando l'ammissibilità della stessa.

Le indicazioni in materia di spese ammissibili sono contenute nelle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027. Per tutto quanto non riportato in dette linee guida si fa riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) concernente il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per la programmazione 2021-2027.

Nell'ambito delle operazioni di cui al paragrafo 4.3 le principali categorie di spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per:

- a) Costi del personale;
- b) Spese per beni e servizi;
- c) Locazione finanziaria;

- d) Ammortamento;
- e) Imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui lo stesso rappresenti un costo reale
- f) Spese generali.

In particolare, per quanto riguarda le spese per beni e servizi, si riporta, a titolo esemplificativo, una lista indicativa ma non esaustiva delle spese ammissibili:

- investimenti in attrezzature tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico;¹
- spese materiali per studi di fattibilità che comprendono indagini/analisi preliminari/progettazione, etc;
- spese di consulenza professionale per le attività previste da progetto;
- spese di viaggio e trasferte del personale non amministrativo;
- costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione di *report*, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- spese inerenti il “*Miglioramento delle condizioni di immissione sul mercato dei prodotti della pesca dei membri dell'organizzazione*” quali a titolo indicativo (solo per l'operazione di codice 8):
 - studi, progetti, analisi per l'identificazione di sistemi innovativi di trattamento/lavorazione/conservazione/commercializzazione dei prodotti ittici, ivi incluso il packaging, per accrescere la *shelf-life* dei prodotti;
 - introduzione di sistemi moderni di trattamento/lavorazione/conservazione/commercializzazione, ivi incluso il packaging, per accrescere la *shelf-life* dei prodotti;
 - acquisto/leasing di attrezzature/strumenti per la preparazione/trasformazione di prodotti ittici da immettere sul mercato e/o per mense scolastiche ed aziendali (es. frigoriferi, tunnel congelatori, filettatrici, autoclavi, ecc.);
 - acquisto/leasing di apparecchiature che permettano di identificare meglio le produzioni anche dopo la trasformazione (ulteriori a quanto già previsto dalla normativa sulla tracciabilità);
 - acquisto/leasing di hardware e software dedicati esplicitamente alla commercializzazione *on-line* dei prodotti o, comunque, a soluzioni innovative di vendita, quando direttamente connessi alle finalità delle operazioni finanziate per il rilancio dopo il periodo pandemico;
 - studio, sviluppo e diffusione di APP per la vendita diretta e la consegna a domicilio dei prodotti, quando direttamente connessi alle finalità delle operazioni finanziate per il rilancio dopo il periodo pandemico;
 - campagne di comunicazione e di informazione dei consumatori e per l'apertura di nuovi mercati anche finalizzate al rilancio dopo il periodo pandemico;

¹ Sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell'impresa.

- sviluppo di sistemi di certificazione che caratterizzino il prodotto lungo tutta la filiera;
- spese inerenti il “*Contributo alla tracciabilità dei prodotti della pesca e all’accesso dei consumatori a informazioni chiare e dirette*” quali a titolo indicativo (solo per l’operazione di codice 8):
 - acquisto e impiego di nuovi macchinari e dispositivi tecnici al fine di sviluppare la tracciabilità: ad es. etichettatrici, insacchettatrici automatiche, vagliatore, software ed hardware, piattaforme blockchain, ecc.;
 - materiali di consumo: ad es. fascette, sacchi o cassette bio-degradabili, ecc.;
 - consulenze per il Piano di comunicazione e per gli strumenti dei social media da utilizzare;
- spese relative a lavori preparatori per la creazione e la costituzione di organizzazioni (OP), consorzi, reti di commercializzazione (solo per l’operazione di codice 66). Tra queste possono essere considerate ammissibili le spese relative all’elaborazione dell’atto costitutivo e dello statuto o alla loro modifica, sostenute dopo il 01/01/2021 e prima che sia intervenuto l’atto di riconoscimento; dette spese possono essere rimborsate solo dopo che l’OP è stata effettivamente riconosciuta;
- spese di gestione sostenute dall’organizzazione di produttori per il funzionamento successivamente al riconoscimento ufficiale quali a titolo indicativo (solo per l’operazione di codice 66):
 - personale (salari e stipendi, spese di formazione, oneri sociali e spese per missioni) nonché onorari per servizi e consulenze tecniche;
 - corrispondenza e alle telecomunicazioni;
 - acquisto del materiale per gli uffici, compreso l’ammortamento o le spese di leasing;
 - locazione nonché altre spese e oneri risultanti dall’occupazione degli edifici necessari per il funzionamento amministrativo dell’organizzazione di produttori.

I costi relativi alla strumentazione e attrezzature sono riconosciuti solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per gli interventi; pertanto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata degli interventi, calcolati secondo principi contabili generalmente riconosciuti.

Maggiori informazioni sono riportate nel paragrafo 4.20.

4.10 SPESE NON AMMISSIBILI

Le spese non ammissibili, ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) 2021/1060 sono indicate nel paragrafo corrispondente delle Linee Guida per l’ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027.

Non sono considerate ammissibili le spese per lavori, beni e servizi prestati dai soci della OP.

4.11 SPESA MASSIMA AMMISSIBILE

L’AdG e gli OO.II. negli avvisi o bandi emanati potranno inserire una spesa massima ammissibile sia per tipologia di operazione che complessivamente in relazione alla dotazione prevista dal proprio piano finanziario.

4.12 MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA

Le aliquote massime dell'intervento pubblico sono riportati nell'Allegato III "*ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE*" del Reg. (UE) 2021/1139.

1. L'aliquota massima del contributo pubblico erogato ai beneficiari è pari al 50% della spesa totale ammissibile al beneficio
2. In deroga al punto 1. aliquote massime specifiche di intensità di aiuto sono riportate nella seguente Tabella 5.

Tabella 5: Intensità dell'aiuto applicabili all'intervento

Nr riga (allegato III)	Categoria specifica di operazione	Contributo pubblico (% spesa ammessa)
2	Le operazioni intese a contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'art.15 del Reg.(UE) 1380/2013: operazioni intese a facilitare la commercializzazione delle catture indesiderate sbarcate provenienti da stock commerciali in conformità all'art.8, paragrafo 2, lett.b) del Reg.(UE) 1379/2013	75
7	Operazioni connesse alla piccola pesca costiera	100
14	Operazioni che soddisfano tutti i criteri seguenti: (i)interesse collettivo; (ii)beneficiario collettivo; (iii) elementi innovativi oppure pubblico accesso garantito ai loro risultati.	100
15	Operazioni attuate da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali	75
17	Operazioni di sostegno all'acquacoltura sostenibile attuate dalle PMI	60
19	Operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi	60

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alle righe 2,7,14,15,17 e 19 della Tabella 5 si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto, così come previsto all'art.41 del Reg. (UE) 2021/1139. Maggiori informazioni sono riportate nel paragrafo 4.20.

4.13 USO DI STRUMENTI FINANZIARI

Non è previsto il ricorso agli strumenti finanziari.

4.14 CRITERI DI SELEZIONE

I criteri per la selezione dell'intervento sono riportati nella tabella che segue.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

Tabella 6: Regia-Criteri di selezione dell'intervento

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 < C < 1$)	Peso (Ps)	Punteggio $P = C * Ps$
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1		
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1		
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Media C=Min		
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0		
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0		
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 R4=Max C=1		
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	R5=1 C=0 R5=Max C=1		
SR6	Il richiedente è una OP che risulti dotata o che si impegni a munirsi di Sistemi di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001) (R6)	R6=SI C=1 R6=NO C=0		
SR7	Il richiedente è una OP con soci costituiti da imprese a titolarità femminile o con maggioranza femminile (R7)	R7=SI C=1 R7=NO C=0		
SR8	Numero di produttori all'interno dell'organizzazione (R8)	R8=0 N min R8=1 N max		
SR9	Volume di produzione commercializzabile in tonnellate delle specie riconosciute in caso di OP della pesca su base compartimentale(R9)	$R9 \leq \text{Min}$ C=0 $\text{Min} < R9 \leq \text{Max}$ C=R9/Max $R9 > \text{Max}$ C=1		
SR10	Volume di produzione commercializzabile in tonnellate delle specie riconosciute in caso di OP dell'acquacoltura su base regionale (R10)	$R10 \leq \text{Min}$ C=0 $\text{Min} < R10 \leq \text{Max}$ C=R10/Max $R10 > \text{Max}$ C=1		
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=bassa C=Min		
Q2	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q2)	$0 \leq PD \leq 0,5 * PT$ C=PD/(0,5*PT) $PD > 0,5 * PT$ C=1		
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q3)	$0 \leq PG \leq 0,5 * PT$ C=PG/(0,5*PT) $PG > 0,5 * PT$ C=1		

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

Q4	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale (Q4)	Q4=SI C=1 Q4=NO C=0		
Q5	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0		
Q6	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q6)	Q6=SI C=1 Q6=NO C=0		
Q7	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q7)	Q7=SI C=1 Q7=NO C=0		
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q8)	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0		
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate (O1)	O1=1 C=0 O1=Max C=1		
SO2	Adeguatezza delle azioni del Piano (PPC) rispetto agli obiettivi (ciascuna azione è collegata ad un obiettivo specifico e risulta ad esso coerente) (O2)	O2=NO C=0 O2=SI C=1		
SO3	Il Piano (PPC) contiene per ciascuna azione informazioni complete e dettagliate che consentono di verificare la capacità concreta di ciascuna di esse di contribuire efficacemente al conseguimento dei risultati attesi, anche in relazione al rapporto costi/benefici (O3)	O3 =NO C=0 O3 =SI C=1		
SO4	La tempistica prevista risulta coerente rispetto alle attività da svolgere (O4)	O4 =NO C=0 O4 =SI C=1		
SO5	Per ciascuna misura identificata dal Piano di Produzione e Commercializzazione (PPC) sono riportati indicatori appropriati di realizzazione e di risultato, come indicato alla sezione 8 della Raccomandazione 2014/117/UE, in grado di consentire il controllo della loro attuazione e di verificare il raggiungimento dell'obiettivo (O5)	O5 = 0 presenza di indicatori generici O5 =1 presenza di indicatori misurabili per tutte le misure previste del PPC		
SO6	L'iniziativa prevede altre forme di aggregazione aziendale tra gli operatori di settore (es. Consorzi di gestione) o reti di commercializzazione (O6)	O6 =NO C=0 O6 =SI C=1		
SO7	L'iniziativa prevede l'utilizzo di prodotto proveniente da sbarchi delle flotte o da impianti acquicoli locali (O7)	O7 =SI C=1 O7 =NO C=0		
TOTALE			100	

La metodologia del calcolo da applicare è riportata nel documento generale sui *Criteri di selezione* presentato nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza del 22 marzo 2023 e approvato con procedura scritta del 10 maggio 2023.

Il peso dato ad ogni parametro (Ps) può essere compreso tra “0” (il valore “0” potrà essere assegnato solo qualora il criterio non è applicabile alle iniziative attivate dall’avviso pubblico) e 100; la somma di tutti i pesi della griglia selettiva deve essere pari a 100. Il valore del punteggio assunto da ciascun parametro come anche quello finale deve essere approssimato alla seconda cifra decimale. Al fine di

innalzare la qualità delle proposte progettuali, queste potranno rientrare nella graduatoria delle istanze selezionate solo se raggiungono un punteggio di merito complessivo (P) pari o superiore a 40. In relazione alla tipologia di intervento di seguito si riportano alcuni parametri di valutazione obbligatori da utilizzare nei bandi/avvisi e il relativo peso minimo da utilizzare:

Tabella 7: Criteri di valutazione e relativi valori minimi dei pesi obbligatori

Codice	Criteri di selezione delle operazioni	Peso minimo
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione	15
SR6	Il richiedente è una OP che risulti dotata o che si impegni a munirsi di Sistemi di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001).	10
SO2	Adeguatezza delle azioni del Piano (PPC) rispetto agli obiettivi (ciascuna azione è collegata ad un obiettivo specifico e risulta ad esso coerente)	5
SO7	L'iniziativa prevede l'utilizzo di prodotto proveniente da sbarchi delle flotte o da impianti acquicoli locali	10

4.15 NOTA METODOLOGICA AI CRITERI DI SELEZIONE

Di seguito si riportano delle note per l'applicazione di ciascun criterio di selezione di cui paragrafo 4.14.

Tabella 8: Nota metodologica ai criteri di selezione a regia

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Nota metodologica
CRITERI TRASVERSALI		
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile	Il legale rappresentante è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote dell'organo decisionale è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro della componente femminile sulla forza lavoro complessiva del richiedente deve essere calcolata in termini di ULA; tale rapporto dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro	Minore età del legale rappresentante, ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero la minore età della forza lavoro, così come la forza lavoro totale, deve essere calcolata in termini di ULA; il rapporto tra la forza lavoro di unità lavorative con età inferiore o uguale ad anni 40 e la forza lavoro totale dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE		
SR1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	I dettagli sui parametri di riferimento delle PMI sono contenuti nella Raccomandazione dell'Unione Europa n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. Il criterio mira a favorire le imprese aventi parametri di forza lavoro e consistenza dei bilanci più piccoli
SR2	Il richiedente è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	Riferimento alle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere previsto dall'UNI Ente Italiano di Normazione
SR3	Esperienza del richiedente nel campo dell'inclusione sociale	Dovrà essere valutato se il richiedente ha partecipato a corsi di formazione ovvero ha lavorato nel campo del sociale, anche in maniera volontaria, ovvero ha avviato processi di inclusione

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

		sociale Nel caso di imprese tale requisito per essere valutato con coefficiente C pari ad uno, può essere posseduto dal rappresentante legale, amministratore unico ovvero da uno dei componenti dell'organo decisionale.
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità	Il parametro deve essere sempre calcolato in termini di ULA assegnando il valore zero al coefficiente C nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a zero e valore del coefficiente C pari ad 1 nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a valore massimo. Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio $C=0 \text{ ULA}=0$; $C=0,25 \text{ } 0<\text{ULA}\leq 1$; $C=0,50 \text{ } 1<\text{ULA}\leq 2$; $C=0,75 \text{ } 2<\text{ULA}\leq 3$; $C=1 \text{ ULA}>3$
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato	Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio $C=0 \text{ R5}=1$; $C=0,25 \text{ } 1<\text{R5}\leq 2$; $C=0,50 \text{ } 2<\text{R5}\leq 3$; $C=0,75 \text{ } 3<\text{R5}\leq 4$; $C=1 \text{ R5}>4$
SR6	Il richiedente è una OP che risulti dotata o che si impegni a munirsi di Sistemi di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001).	Per ottenere il valore del coefficiente pari ad 1 il richiedente deve essere una OP che risulti dotata o che si impegni a munirsi di Sistemi di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001).
SR7	Il richiedente è una OP con soci costituiti da imprese a titolarità femminile o con maggioranza femminile	Per ottenere il valore del coefficiente pari ad 1 il richiedente deve essere una OP con soci costituiti da imprese a titolarità femminile o con maggioranza femminile
SR8	Numero di produttori all'interno dell'organizzazione	Il criterio potrà essere valutato assegnando un valore del coefficiente C in relazione al numero di produttori all'interno dell'organizzazione. Ad es. $\text{R8}=2, \text{ C}=0$; $2<\text{R8}<5 \text{ C}=0,5$; $5<\text{R8}>10 \text{ C}=1$ con $2 = \min$ e $10 = \max$
SR9	Volume di produzione commercializzabile delle specie riconosciute in caso di OP della pesca	Il criterio potrà essere valutato assegnando un valore del coefficiente C in relazione al volume di produzione commercializzabile delle specie riconosciute in caso di OP della pesca. I soggetti attuatori scelgono un valore minimo di produzione al di sotto del quale il valore assunto dal coefficiente C è pari a 0 ed un valore massimo oltre il quale il valore del coefficiente C è pari ad 1. Tra il valore minimo e valore massimo, il valore assunto da C, è dato dal rapporto tra la produzione dell'OP e quella complessiva su base compartimentale
SR10	Volume di produzione commercializzabile delle specie riconosciute in caso di OP dell'acquacoltura	Il criterio potrà essere valutato assegnando un valore del coefficiente C in relazione al volume di produzione commercializzabile delle specie riconosciute in caso di OP dell'acquacoltura. I soggetti attuatori scelgono un valore minimo di produzione al di sotto del quale il valore assunto dal coefficiente C è pari a 0 ed un valore massimo oltre il quale il valore del coefficiente C è pari ad 1. Tra il valore minimo e valore massimo, il valore assunti da C, è dato dal rapporto tra la produzione dell'OP e quella complessiva su base regionale
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente e pienamente rispondente alla necessità di rendere competitivo, resiliente e sostenibile il settore medio quando non è del tutto rispondente alle esigenze del settore e basso quando centra parzialmente l'obiettivo dell'azione.
Q2	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione
Q4	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale	Il criterio mira a favorire operazioni che tendono ad innovare la propria organizzazione lavorativa e le strutture per favorire l'inclusione sociale, quale ad esempio quelle legate al rafforzamento delle competenze digitali (<i>smart working skills</i>)
Q5	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve attuare iniziative di comunicazione ed informazione sulle attività progettuali ed i risultati ottenuti e presentare un adeguato Piano di Comunicazione
Q6	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione che valorizza, diffonde, riusa, trasferisce risultati/output di un'altra operazione finanziata dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, Life, Horizon
Q7	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI).
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione Europea o nazionali o che contribuisce all'implementazione delle Strategie macroregionali e di bacino marittimo
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE		
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate	La metodologia di calcolo del criterio dipende dal numero delle operazioni attivabili dall'intervento; così ad esempio se l'intervento prevede la possibilità di attivare n.2 operazioni: 8 e 66 di cui alla tabella 7 dell'allegato II del Reg.(UE) n.2022/79, il criterio potrà essere valutato assegnando un valore del coefficiente C in relazione al numero di operazioni attivate ad es. 1 op, C=0; 2 op C=1
SO2	Adeguatezza delle azioni del Piano (PPC) rispetto agli obiettivi (ciascuna azione è collegata ad un obiettivo specifico e risulta ad esso coerente)	Il coefficiente C assume valore 1 se l'iniziativa prevede azioni dettagliate collegate e coerenti con gli obiettivi specifici del Piano (PPC)
SO3	Il Piano (PPC) contiene per ciascuna azione informazioni complete e dettagliate che consentono di verificare la capacità concreta di ciascuna di esse di contribuire efficacemente al conseguimento dei risultati attesi, anche in relazione al rapporto costi/benefici	Il coefficiente C assume valore 1 se l'iniziativa prevede informazioni complete e dettagliate che consentono di verificare la capacità concreta di ciascuna di esse di contribuire efficacemente al conseguimento dei risultati attesi, anche in relazione al rapporto costi/benefici
SO4	La tempistica prevista risulta coerente rispetto alle attività da svolgere	Il coefficiente C assume valore 1 se l'iniziativa prevede una tempistica coerente rispetto alle attività da svolgere
SO5	Per ciascuna misura identificata dal Piano di Produzione e	Il coefficiente C assume valore 1 se l'iniziativa prevede di associare ogni misura, identificata dal piano (PCC), ad indicatori

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

	Commercializzazione (PPC) sono riportati indicatori appropriati di realizzazione e di risultato, come indicato alla sezione 8 della Raccomandazione 2014/117/UE, in grado di consentire il controllo della loro attuazione e di verificare il raggiungimento dell'obiettivo	di realizzazione e di risultato coerenti con gli obiettivi delle misure previste, così come indicato nella sezione 8 della Raccomandazione della Commissione del 3 marzo 2014, n. 2014/117/UE.
SO6	L'iniziativa prevede altre forme di aggregazione aziendale tra gli operatori di settore (es. Consorzi di gestione) o reti di commercializzazione	Il coefficiente C assume valore 1 se l'iniziativa prevede altre forme di aggregazione aziendale tra gli operatori di settore (es. Consorzi di gestione) o reti di commercializzazione
SO7	L'iniziativa prevede l'utilizzo di prodotto proveniente da sbarchi delle flotte o da impianti acquicoli locali	Il coefficiente C assume valore 1 se l'iniziativa prevede l'utilizzo di prodotto proveniente dagli sbarchi delle flotte o da impianti acquicoli locali

4.16 INDICATORI DI RISULTATO

Gli indicatori di risultato per l'intervento, conformemente a quanto riportato nell'allegato 1 al Reg. (UE) 2021/1139, ed in relazione a quanto riportato per l'OS 2.2 sono i seguenti.

Tabella 9 indicatori di risultato aggiuntivi per Infosys

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
08, 66	CR 17	Entità che migliorano l'efficienza delle risorse nella produzione e / o nella trasformazione	Numero di entità

I soggetti attuatori dovranno provvedere a garantire la quantificazione dei dati relativi agli indicatori di risultato sopra riportati ed ove attinenti dovranno valorizzare gli indicatori sia in fase di presentazione dell'istanza, che a chiusura dell'intervento. I soggetti attuatori potranno prevedere specifici indicatori di realizzazione diretta degli interventi previsti come ad esempio: numero di percorsi formativi attivati, volume di produzione ottenuta, volume di affari etc. In questo caso per ogni indicatore si dovrà fornire l'unità di misura considerata, la quantificazione del target al 2029 e la fonte dati che sarà utilizzata per la quantificazione.

Maggiori informazioni sono riportate al paragrafo 4.20.

4.17 COEFFICIENTE CLIMATICO ED AMBIENTALE

Le percentuali riportate nella tabella che segue sono relative alla contribuzione dell'intervento alla mitigazione climatica ed ambientale. Il valore si riferisce alla percentuale calcolata sulla quota finanziaria UE.

Tabella 10 - percentuali di contribuzione climatica ed ambientale

INTERVENTO	CODICE	COEFFICIENTE %
------------	--------	----------------

		CLIMATICO	AMBIENTALE
Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti	222302	40	40

4.18 VINCOLI DI ALIENABILITA' E DI DESTINAZIONE

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato.

Il beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art.65 del Reg. (UE) 2021/1060 ed in particolare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del citato Regolamento.

4.19 OBBLIGHI SPECIFICI DELL'INTERVENTO

I beneficiari sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria e nazionale per ottenere e/o mantenere il contributo richiesto. A tal fine devono:

- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa del periodo di realizzazione dell'azione/intervento, ivi compreso quella per i requisiti per l'ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità europee e statali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'azione, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione prevista;
- rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di

pagamento finale.

4.20 NOTE

Operazioni attivabili

Operazione di codice 8 *“Preparazione e attuazione dei piani di produzione e di marketing da parte delle organizzazioni di produttori”*.

Il sostegno concesso per ogni organizzazione di produttori per anno non supera il 3% del valore medio annuo della produzione commercializzata da tale organizzazione di produttori nel corso dei tre anni civili precedenti. Per qualsiasi organizzazione di produttori riconosciuta recentemente, tale sostegno non supera il 3 % del valore medio annuo della produzione dei relativi membri immessa sul mercato nel corso dei tre anni civili precedenti.

Lo Stato membro può concedere, in deroga al manuale delle procedure e dei controlli, un anticipo pari al 50 % del sostegno finanziario previa approvazione del Piano di Produzione e Commercializzazione conformemente all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1379/2013.

Criteri di ammissibilità

Tabella 3: Nel caso in cui è prevista la collaborazione tra due o più soggetti, questa deve essere sostanziata con un atto formale che impegni i diversi soggetti.

Aiuti di Stato

Nel caso in cui i soggetti attuatori intendano procedere alla pubblicazione di avvisi per la selezione di operazioni rientranti negli aiuti di Stato, dovranno necessariamente adottare le procedure espressamente previste dalla normativa di riferimento per le suddette fattispecie che dovranno essere necessariamente distinte sia per ogni tipologia di aiuto di Stato sia dalle procedure FEAMPA.

Opzioni semplificate in materia di costi

I soggetti attuatori in fase di predisposizione dei bandi ed avvisi pubblici potranno ammettere, relativamente alle spese, l'utilizzo delle opzioni di costo standard già approvate dall'AdG.

Spese ammissibili

I paragrafi 4.9 e 4.10 fanno riferimento all'ultima versione della bozza di DPR sulle spese ammissibili 2021-2027, in corso di definizione.

Intensità di aiuto

Una stessa istanza potrà prevedere anche iniziative con diversi tassi di intensità di aiuto, purché le relative attività, spese ed investimenti siano tra loro distinte in quanto saranno oggetto di procedimenti istruttori differenziati e pertanto la concessione degli aiuti, la rendicontazione e le liquidazioni delle spese saranno distinte tra loro proprio in relazione ai diversi tassi di aiuto riconosciuti, come risultassero oggetto di istanze separate. In particolare per i partenariati la domanda dovrà risultare unitaria ancorché poi, come riportato in precedenza, venga suddivisa in procedimenti distinti i quali terranno conto della connessione complessiva sia del contesto progettuale che dei diversi soggetti beneficiari facenti parte del complessivo partenariato.

Indicatori di risultato

Gli indicatori di risultato, riportati nelle tabelle 9, dovranno essere valutati sia in fase di presentazione dell'istanza quando dovrà essere dichiarato dal richiedente il valore previsionale, che in fase di chiusura dell'operazione quando dovrà essere valorizzato il risultato raggiunto.